



Sent. n. 128/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

- Dott. Alberto MINGARELLI Presidente

- Dott. Andrea MAZZIERI Primo Referendario

- Dott. Andrea COSTA Referendario

nella camera di consiglio del 10 aprile 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37459** del registro di Segreteria, relativo al conto

giudiziale n. 18440 reso dal Sig.:

- **Remo COPPOLA**, nato a Veglie (LE), il 15 luglio 1954, residente a

Veglie (LE), alla Via G. Galilei, n. 21, codice fiscale CPP RME 54L15

L711W, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Manelli ed elettivamente

domiciliato presso il suo Studio, in Lecce, alla Via L. Ariosto, n. 43.

Vista la relazione del Magistrato relatore n. 407/2023.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2024 - relatore il Primo

Referendario Dott. Andrea MAZZIERI e Segretario del Collegio la Dott.ssa

Maria Teresa SAVINO - il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G.

Dott. Daniele GIANNINI e l'Avv. Gianluigi MANELLI per l'agente

contabile.

FATTO

	In data 2 novembre 2023, il Magistrato relatore ha depositato la relazione n.	
	407/2023 in ordine al conto giudiziale n. 18440 (depositato il 13 giugno	
	2022) presentato dal Sig. Remo COPPOLA - quale economo del Comune di	
	Veglie (LE) - per la gestione economale relativa all'esercizio finanziario	
	2020.	
	Il Magistrato relatore ha rappresentato che, sul piano formale, il conto	
	presenta le criticità relative all'assenza dell'attestazione di parifica	
	(evidenziando come ciò comporterebbe la declaratoria di	
	improcedibilità/irregolarità della gestione contabile) ed all'assenza di un	
	formale atto di conferimento delle funzioni nei riguardi dell'economo	
	(evidenziando come ciò comporterebbe una declaratoria d'irregolarità per	
	contrasto con l'art. 153, comma 7, e con l'art. 233, comma 2, lett. a, D. Lgs.	
	267/2000).	
	Il Magistrato relatore ha, altresì, osservato che, sul piano sostanziale, il conto	
	presenta i seguenti profili di irregolarità senza addebito:	
	i) l'inammissibile utilizzo dei rimborsi trimestralmente ricevuti	
	dall'economo, trattandosi di modalità operativa non contemplata dal	
	regolamento di contabilità <i>pro tempore</i> applicabile ed approvato con	
	deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 29 ottobre 1997;	
	ii) l'assenza di uno specifico provvedimento della Giunta comunale recante	
	la determinazione del fondo economale e la sua successiva erogazione,	
	con conseguente impossibilità di esprimere un giudizio di regolarità in	
	merito alla spesa sostenuta annualmente rispetto alla dotazione iniziale,	
	in quanto l'economo, nell'esercizio 2020, ha speso la somma di Euro	
	8.000,00 a fronte di un'anticipazione di Euro 3.000,00;	
	2	

	iii) l'irregolare compilazione del registro di cassa dell'esercizio 2020, in	
	quanto la parte dedicata ai rimborsi presenta, rispetto alla	
	documentazione in atti, le discrasie costituite dall'omessa indicazione	
	dei mandati nn. 71 e 727 nonché dall'erronea indicazione dell'importo	
	dei mandati nn. 73, 1239 e 721;	
	iv) l'annotazione delle spese sul registro di cassa a chiusura dell'esercizio	
	effettuata senza seguire l'ordine cronologico ed in violazione di quanto	
	prescritto dall'art. 108, comma 4, lett. c, del regolamento di contabilità	
	<i>pro tempore</i> applicabile;	
	v) l'omessa presentazione, al Responsabile del Servizio Finanziario, della	
	situazione aggiornata di cassa prescritta dall'art. 108, comma 4, lett. e,	
	del regolamento di contabilità <i>pro tempore</i> applicabile.	
	Il Magistrato relatore ha, quindi, proposto il deferimento del conto giudiziale	
	n. 18440 all'esame del Collegio ai fini della declaratoria di	
	improcedibilità/irregolarità - salvo diverse ed ulteriori valutazioni -	
	chiedendo di darne comunicazione al Procuratore Regionale per quanto di	
	propria competenza.	
	Con messaggio di posta elettronica certificata del 4 dicembre 2023, il	
	Comune di Veglie (LE) ha trasmesso copia della relazione del Magistrato	
	relatore n. 407/2023, del verbale del revisore e del decreto presidenziale di	
	fissazione d'udienza notificati al Sig. Remo COPPOLA in data 9 novembre	
	2023.	
	In data 15 febbraio 2024, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie	
	conclusioni ex art. 148 c.g.c., nelle quali - richiamati i profili sostanziali	
	illustrati nella relazione del Magistrato relatore n. 407/2023 - ha invocato la	
	3	

	declaratoria d'irregolarità della gestione economale relativa all'anno 2020	
	del Comune di Veglie (LE) nonché l'assegnazione all'Amministrazione di	
	un termine, non superiore a 90 giorni dalla comunicazione della decisione,	
	per il superamento delle rilevate criticità, da verificare in successiva udienza.	
	In data 12 marzo 2024, il Comune di Veglie (LE) ha depositato copia della	
	determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e	
	Tributi n. 185 del 12 marzo 2024 recante la parificazione dei conti degli	
	agenti contabili (Gestione economale, Tesoriere e Gestione accertamento e	
	liquidazione Tosap/Icp nonché diritti sulle pubbliche affissioni) per gli	
	esercizi 2020 e 2021 unitamente a copia dei conti suddetti.	
	In data 12 marzo 2024, la Segreteria del Magistrato relatore ha depositato	
	copia del regolamento di contabilità del Comune di Veglie (LE) approvato	
	con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 29 ottobre 1997.	
	Nella pubblica udienza del 13 marzo 2024, il Pubblico Ministero si è	
	riportato alle conclusioni rassegnate, mentre il Dott. Cosimo ALEMANNO,	
	Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi del Comune, si è	
	riportato alla determina di parifica depositata.	
	In data 19 marzo 2024, il Comune di Veglie (LE) ha depositato copia del	
	nuovo regolamento di contabilità e della deliberazione consiliare di	
	approvazione dello stesso nonché copia della determina di collocamento in	
	quiescenza del Sig. Remo COPPOLA a far data dal 1° agosto 2021.	
	Con ordinanza n. 19/2024 depositata il 14 marzo 2024, questa Sezione ha	
	disposto il rinvio dell'udienza per consentire all'Agente contabile,	
	all'Amministrazione ed alla Procura Regionale di prendere visione della	
	documentazione depositata <i>in limine</i> nonché di formulare le rispettive	
	4	

	deduzioni.	
	Il Sig. Remo COPPOLA si è costituito in giudizio con memoria depositata in	
	data 8 aprile 2024, nella quale ha eccepito:	
	i) di aver svolto, dall’anno 1992 al pensionamento, l’incarico di economo	
	del Comune di Veglie (LE) giusta deliberazione di Giunta comunale n.	
	353 dell'8 ottobre 1992 e di aver assunto, dall’anno 1996, il ruolo di	
	agente contabile, in forza della deliberazione di Giunta comunale n. 235	
	del 18 aprile 1996;	
	ii) la sanatoria delle asserite irregolarità riscontrate in sede di verifica	
	contabile per effetto dei provvedimenti amministrativi <i>medio tempore</i>	
	adottati e, in particolare, della delibera di Consiglio comunale n. 47 del	
	30 novembre 2022 relativa all'adozione del nuovo regolamento di	
	contabilità nonché della determinazione del Responsabile del Settore	
	Economico-Finanziario n. 185 del 12 marzo 2024 recante la parifica dei	
	conti per gli anni 2020 e 2021;	
	iii) la correttezza del proprio operato - fatte salve minime imprecisioni nel	
	riportare i dati - e l'assenza di ammanchi per l'Ente in ragione della	
	corrispondenza tra entrate (reversali) ed uscite (mandati di pagamento);	
	iv) la costituzione, di anno in anno, di un fondo economale di Euro 3.000,00	
	e l'utilizzo dello stesso come partita di giro per le spese correnti;	
	v) la registrazione delle spese in ordine cronologico sul registro “ <i>Conto</i>	
	<i>Mensile, Gestione anticipazioni e pagamenti piccole spese</i> ”, ad	
	eccezione di quelle sostenute per esigenze di servizio indifferibili	
	tramite gli operatori e su disposizione dei Responsabili di Settore, con	
	successiva informativa all’economo - il quale provvedeva all’anticipo	
	5	

	della relativa somma previa verifica dell'esattezza degli importi e della	
	corrispondenza degli stessi al servizio o al bene acquistato - ed	
	inevitabile allocazione della spesa in violazione del criterio cronologico,	
	ferma la sussistenza di un beneficio per l'Ente;	
	vi) la ricostituzione, nel corso dell'esercizio, del fondo economale messo a	
	disposizione (Euro 3.000,00) e ridottosi in conseguenza delle spese <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> sostenute, con successiva imputazione delle somme anticipate	
	nei capitoli di spesa dei Settori richiedenti e rappresentazione di una	
	spesa superiore rispetto all'ammontare del fondo <i>de quo</i> , qualificabile	
	tuttavia come anomalia meramente formale.	
	La difesa del ricorrente ha, quindi, chiesto il rinvio del giudizio ad altra	
	udienza, ove ritenuto necessario, ed in ogni caso l'adozione di un	
	provvedimento di discarico in favore dell'agente contabile, sul rilievo	
	dell'assenza di irregolarità nei conti.	
	Nella pubblica udienza del 10 aprile 2024, il Pubblico Ministero ed il	
	difensore dell'agente contabile hanno chiesto il discarico del Sig. Remo	
	COPPOLA.	
	Il giudizio, all'esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 18440,	
	presentato dal Sig. Remo COPPOLA - quale economo del Comune di Veglie	
	(LE) - per la gestione dell'anticipazione delle piccole spese nell'esercizio	
	finanziario 2020.	
	2. In via preliminare, rileva il Collegio che è possibile procedere all'esame	
	del conto giudiziale, avuto riguardo al fatto che, nel corso del giudizio, il	
	6	

	Comune di Veglie (LE) ha depositato - in data 12 marzo 2024 - copia della	
	determina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi n. 3	
	del 12 marzo 2024 recante la parifica del conto in esame.	
	Quanto precede, in disparte dal rilievo per cui la copia cartacea del conto	
	suddetto acquisita dal Magistrato relatore nel corso dell'istruttoria reca -	
	oltre alla sottoscrizione dell'agente contabile - la firma del Responsabile del	
	Servizio Finanziario dell'Ente, il quale ha apposto il visto di regolarità.	
	Elemento, questo, che di per sé consente di procedere all'esame della	
	gestione economale, in quanto <i>“La “parificazione” è una dichiarazione</i>	
	<i>certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti</i>	
	<i>(appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che</i>	
	<i>per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità</i>	
	<i>amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo</i>	
	<i>amministrativo”</i> (cfr. Corte dei conti, SS.RR. cons., 11 settembre 2020, n. 4).	
	3. Ritiene, inoltre il Collegio che - avendo l'Ente locale prodotto, nel corso	
	dell'istruttoria, una copia del conto giudiziale munita della firma grafica del	
	Sig. Remo COPPOLA - l'assenza della firma digitale dell'agente contabile	
	nella copia del conto depositata telematicamente non costituisca elemento	
	ostativo all'esame della gestione economale <i>de qua</i> .	
	4. La qualifica del Sig. Remo COPPOLA come agente contabile discende	
	dalla deliberazione di Giunta comunale n. 353 dell'8 ottobre 1992 recante la	
	nomina dello stesso quale economo del Comune di Veglie (LE).	
	In merito, è appena il caso di evidenziare che l'art. 99, comma 1, del	
	regolamento di contabilità <i>pro tempore</i> vigente assegna all'economo la	
	competenza al pagamento delle spese minute ed urgenti, legittimandolo al	
	7	

		maneggio del denaro dell'Ente.	
		Ne discende l'infondatezza dell'affermato profilo di irregolarità del conto	
		giudiziale per violazione dell'art. 153, comma 7, e dell'art. 233, comma 2	
		lett. a, D.Lgs. 267/2000.	
		Quanto precede, in disparte dal rilievo per cui la posizione dell'agente	
		contabile di fatto - derivante dal maneggio del pubblico denaro - è comunque	
		equiparata, sul piano degli obblighi di rendicontazione, a quella dell'agente	
		contabile di diritto, essendo il giudizio di conto finalizzato all'accertamento	
		della regolarità dell'operato del contabile e dell'eventuale debito derivante	
		dal mancato scarico di costui (v. Corte dei conti, I^ Sez. Giur. App., 4	
		luglio 2020, n. 155).	
		5. Tanto precisato, è possibile procedere all'esame dei rilievi del Magistrato	
		relatore sulla gestione in oggetto.	
		5.1. L'irregolarità del conto giudiziale discende, in primo luogo, dalla	
		violazione del ciclo di gestione della cassa economale quale delineato e	
		disciplinato dagli artt. 99 ss. del regolamento di contabilità del Comune di	
		Veglie (LE), richiamato dal Magistrato relatore ed approvato con	
		deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 29 ottobre 1997.	
		5.1.1. Nello specifico, è fondato il rilievo inerente all'irregolarità della	
		gestione economale in ragione della reintegrazione delle disponibilità	
		dell'economo disposta con le determinazioni del responsabile del Settore	
		Economico Finanziario e Tributi n. 153 del 10 aprile 2020 (per Euro	
		2.377,59), n. 313 del 2 luglio 2020 (per Euro 1.803,19), n. 529 del 29 ottobre	
		2020 (per Euro 1.264,63), n. 641 del 17 dicembre 2020 (per Euro 2.348,17) e	
		n. 698 del 31 dicembre 2020 (per Euro 404,00).	
		8	

	Infatti, il menzionato regolamento di contabilità prevede, all'art. 107, commi	
	1, 2 e 3, che: <i>“Entro il mese di dicembre precedente l'esercizio di</i>	
	<i>riferimento, la Giunta Comunale determina con propria deliberazione e in</i>	
	<i>riferimento ai singoli interventi l'entità delle anticipazioni che possono</i>	
	<i>essere effettuate alla cassa dell'Economato per le esigenze ordinarie</i>	
	<i>nell'esercizio successivo. In caso di insufficienza può procedersi, in corso di</i>	
	<i>esercizio, a successive integrazioni delle anticipazioni della predetta cassa.</i>	
	<i>La deliberazione ha l'effetto di costituire impegno sugli stanziamenti</i>	
	<i>considerati. Al responsabile della suddetta cassa all'inizio di ogni esercizio</i>	
	<i>viene effettuata una anticipazione determinata annualmente dalla Giunta</i>	
	<i>Comunale”.</i>	
	Siffatta previsione è pienamente in linea con il principio per cui <i>“nell'ambito</i>	
	<i>della gestione di risorse pubbliche, le spese economali rappresentano una</i>	
	<i>deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti e sono, in</i>	
	<i>linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste, onde assicurare</i>	
	<i>il corretto funzionamento della struttura amministrativa senza interruzioni o</i>	
	<i>ritardi. [...] La caratteristica della non programmabilità e</i>	
	<i>dell'imprevedibilità deve perciò contraddistinguere le spese effettuate per il</i>	
	<i>tramite del fondo economale, per la cui gestione gli enti locali sono tenuti ad</i>	
	<i>adottare un apposito regolamento (art. 153, c.7, T.U.E.L.) recante la</i>	
	<i>disciplina delle spese effettuabili tramite il fondo con la previsione: di un</i>	
	<i>limite di utilizzo dello stesso, delle modalità di stanziamento e di eventuale</i>	
	<i>reintegro del fondo, dell'importo massimo del singolo esborso effettuabile e</i>	
	<i>della tipologia delle spese sostenibili in ragione della loro urgenza ed</i>	
	<i>inerenza alle finalità istituzionali dell'ente”</i> (v. Corte dei conti, Sez. Giur.	
	9	

	- l'annotazione, nel registro di cassa, del mandato n. 71 è priva	
	dell'indicazione del relativo importo di Euro 247,00;	
	- manca l'annotazione, nel registro di cassa, del mandato n. 727	
	dell'importo di Euro 374,00;	
	- l'annotazione del mandato n. 1239 è effettuata per un importo errato,	
	ovverosia per Euro 46,50 in luogo di Euro 45,60.	
	5.2.2. È, invece, infondato il rilievo afferente all'erronea annotazione del	
	mandato n. 73, atteso che l'importo di Euro 451,40 indicato nel registro di	
	cassa corrisponde all'ammontare lordo risultante dal mandato stesso.	
	Del pari infondato è il rilievo incentrato sull'erronea annotazione	
	dell'importo del mandato n. 721 (Euro 7,50), atteso che il dato numerico	
	rappresentato nel registro di cassa è pari ad Euro 7.50 - e non ad Euro 750 -	
	differenziandosi dalla cifra indicata nel mandato suddetto solo in ragione	
	dell'utilizzo del simbolo della virgola in luogo del punto al fine della	
	separazione delle unità dai decimali.	
	5.3. Sono condivisibili le osservazioni del Magistrato relatore circa la	
	violazione del criterio cronologico di registrazione dei pagamenti e delle	
	riscossioni nel giornale di cassa (art. 108, comma 4, lett. c, del regolamento	
	di contabilità).	
	Nello specifico, le irregolarità attengono:	
	- all'annotazione del pagamento della somma di Euro 120,00 oggetto di	
	uno scontrino fiscale del 7 aprile 2020 (buono n. 12) tra due operazioni	
	del 16 gennaio 2020 (buoni nn. 11 e 13).	
	- all'annotazione del pagamento della somma di Euro 183,00 oggetto di	
	una fattura elettronica del 2 marzo 2020 (buono n. 70), tra due	

	operazioni del 14 maggio 2020 (buoni nn. 69 e 71).	
	Non conducono ad una differente determinazione del Collegio le deduzioni	
	difensive dell'agente contabile in ordine alla violazione del criterio	
	cronologico in ragione dei rimborsi <i>ex post</i> delle spese sostenute dagli	
	operatori per esigenze di servizio indifferibili, atteso che tale modalità	
	operativa non è contemplata dal regolamento di contabilità dell'Ente e, in	
	ogni caso, è inidonea a legittimare la violazione del criterio cronologico	
	nell'annotazione delle operazioni sul giornale di cassa.	
	5.4. Non può, invece, essere condiviso il rilievo del Magistrato relatore in	
	ordine all'omessa presentazione della situazione aggiornata di cassa prevista	
	dall'art. 108, comma 4, lett. e, del regolamento di contabilità, in forza del	
	quale: <i>"L'Economo [...] deve presentare al Servizio finanziario ogni</i>	
	<i>trimestre la situazione generale di cassa dalla quale dovranno risultare le</i>	
	<i>riscossioni e i pagamenti effettuati e la effettiva rimanenza di cassa"</i> .	
	In merito, osserva il Collegio che - per quanto attiene alla gestione del fondo	
	dell'economato - i verbali del revisore dei conti relativi alle verifiche	
	ordinarie della cassa effettuate nel 2020 recano in allegato le comunicazioni	
	indirizzate dal Rag. Remo COPPOLA al Responsabile del Servizio	
	Economico-Finanziario del Comune di Veglie (LE) per rappresentare la	
	consistenza della cassa economale alle date del 31 marzo 2020, del 30	
	giugno 2020, del 30 settembre 2020 e del 31 dicembre 2020.	
	6. In conclusione, deve essere dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale n.	
	18440 per i motivi di cui ai punti nn. 5.1.1., 5.1.2., 5.2.1. e 5.3 che	
	precedono.	
	7. La declaratoria di irregolarità del conto giudiziale in esame comporta la	
	12	

